

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1419

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MATTEJA, BRICCARELLO, GUGLIERI,
SILQUINI e NAPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1995

Nuove norme sulla disciplina delle cambiali finanziarie

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto con la legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono state emanate le disposizioni che riguardano la disciplina delle cambiali finanziarie.

Le delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 12 gennaio 1994 e del 3 marzo 1994, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 1994 e n. 58 dell'11 marzo 1994, unitamente al decreto del Ministero del tesoro del 7 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 1994, e alle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia del 23 giugno 1994 e del 2 dicembre 1994 hanno completato il quadro normativo di riferimento.

Nonostante il completamento delle norme di attuazione la cambiale finanziaria, che costituisce uno strumento di raccolta diretta a breve e brevissimo termine del risparmio da parte delle imprese, rischia di non decollare a causa di eccessivi vincoli posti dalla citata normativa.

Infatti la legge dispone che le cambiali finanziarie debbano avere una durata minima di tre mesi ed una massima di dodici. Mentre è del tutto coerente con il tipo di strumento l'inserimento della durata massima la limitazione della durata minima è priva di giustificazione.

Infatti le cambiali finanziarie (note all'estero come *commercial papers*) sono uno strumento di raccolta a breve e brevissimo termine con una concentrazione delle emissioni proprio nelle scadenze inferiori ai 3 mesi.

Infatti molte imprese emettono *commercial papers* anche a scadenze di pochi o pochissimi giorni (da sette a quindici) per poter gestire meglio la tesoreria aziendale.

D'altra parte il limite minimo temporale non ha senso neanche in relazione alla rischioosità dello strumento in quanto più è breve la scadenza, minore è il rischio corso dal risparmiatore.

L'incidenza dei costi fissi di emissione, potendosi effettuare programmi di emissione, non incide in maniera significativa sulle brevi durate.

Pertanto si propone all'articolo 1 del presente disegno di legge la modifica del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 43 del 1994 con l'abolizione del vincolo della durata minima.

Un altro ostacolo e incongruenza della legge è costituito dal trattamento fiscale della cambiale finanziaria fissato al 15 per cento in analogia a quanto avviene per le accettazioni bancarie. In merito si osserva che le cambiali finanziarie sono penalizzate rispetto ad altri strumenti di raccolta a breve tassati con l'aliquota del 12,5 per cento. Come è noto lo sviluppo di un mercato di titoli finanziari viene ad essere paralizzato dall'esistenza di altri strumenti analoghi con tassazione inferiore.

Nell'articolo 2 del presente disegno di legge si propone di modificare il prelievo fiscale della cambiale finanziaria al fine di renderlo omogeneo con quello operato su prodotti finanziari dello stesso tipo. Il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativo all'accertamento, determina l'adeguamento della ritenuta nella misura del 12,5 per cento e per via del richiamo contenuto nel comma quarto dello stesso articolo viene prevista che tale ritenuta sia applicata a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e a titolo d'acconto nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La modifica proposta non richiede alcuna copertura finanziaria in quanto lo strumento delle cambiali finanziarie non è ancora decollato per i vincoli sopra evidenziati.

Si ritiene che con le modifiche proposte anche le imprese di tutte le dimensioni pos-

sano accedere a questo strumento che permetterebbe loro di diminuire il costo dell'indebitamento a breve termine e aumentare la loro forza contrattuale nei confronti di un sistema bancario che ha assolutamente bisogno di stimoli per poter evolvere e diventare più competitivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è sostituito dal seguente:

«1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non superiore ai dodici mesi dalla data di emissione».

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Le società, gli enti e le imprese che emettono le cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 devono operare, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».